

## NOVITA' IMU E TASI 2020

La Legge di Bilancio 2020, L. 160/2019 art. 1 comma 738, ha abolito l'Imposta unica comunale IUC limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina IMU e TASI, restando ferme, invece, le disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI). All'art. 1 commi da 739 a 783 sono state riscritte le disposizioni dell'imposta municipale unica (IMU).

Per l'anno 2020, il termine per l'approvazione delle aliquote e del Regolamento Comunale è il 31/07/2020.

Il versamento dell'IMU va effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre oppure in un'unica soluzione entro il 16 giugno.

Il Consiglio Comune, con propria [Delibera n. 38 del del 04/06/2020](#), ha approvato le [aliquote IMU anno 2020](#), confermando le aliquote IMU approvate per l'anno 2019, ad eccezione dell'assoggettamento a IMU, da quest'anno e con aliquota dell'1 per mille, dei beni merce e degli immobili rurali e strumentali (prima soggetti a TASI con pari aliquota).

E' disponibile il [programma di calcolo](#) on line IMU anno 2020.

Rimandando, comunque, alla consultazione della L. 160/2019, si segnala, tra le principali novità, in essere dal 01/01/2020:

1. ai soli fini dell'applicazione IMU, viene istituito il diritto di abitazione sulla casa familiare assegnata al **genitore affidatario dei figli** (art. 1 c. 741 l. c, punto 4);
2. ripristino dell'**obbligo dichiarativo**, nei casi previsti, entro il **30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui intervengono variazioni (art. 1 c. 769);
3. non sono state confermate le agevolazioni previste fino al 31/12/2019 per i pensionati AIRE;
4. le **variazioni di rendita catastale** che intervengono in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di fine lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo (art. 1 c. 745);
5. il **valore delle aree edificabili** è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione o **a far data dell'adozione degli strumenti urbanistici** (art. 1 c. 746).